

Roma 04.05.2016

On. Andrea Orlando
Ministro della Giustizia
Roma

Sen. Federica CHIAVAROLI
Sottosegretario al Ministero della Giustizia
ROMA

OGGETTO: Proposta riallineamento funzionari polizia penitenziaria

On. Ministro, Ill. Sottosegretario,

si è tenuto ieri, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla presenza del vice Capo Vicario dott. Massimo De Pascalis, un incontro relativo al riordino delle carriere delle Forze di polizia di cui all'articolo 8. Legge 7 agosto 2015, n. 124, e al riallineamento dei funzionari della polizia penitenziaria a quelli della polizia di Stato, in aderenza alle previsioni di cui all'art. 1, comma 973, legge di stabilità 2016.

Come è noto a codesti illustri interlocutori, parte attiva dell'iniziativa legislativa, la precitata legge di stabilità ha stanziato risorse economiche, per gli anni 2016/17/18, per la realizzazione del riallineamento *de quo*, ma a distanza di oltre quattro mesi dall'approvazione, non è ancora stato predisposto un progetto definitivo né, tanto meno, è stato individuato lo strumento normativo adeguato per la realizzazione del riallineamento.

Pare peraltro che l'Amministrazione abbia trasmesso all'Ufficio di Gabinetto, poco tempo fa, una proposta contenente l'indicazione dei criteri di massima per la realizzazione del progetto di riallineamento, evidenziando altresì l'opportunità di inserirlo nel riordino delle carriere, come soluzione maggiormente auspicabile. Sarebbe stato inoltre sottolineato, nella lettera di accompagnamento al progetto, che i timori delle organizzazioni sindacali, circa possibili ritardi, non sarebbero fondati. Purtroppo, si ha ragione di ritenere che lo stato delle cose non sia perfettamente aderente a quelle rappresentate dall'Amministrazione, atteso che tra le Forze di polizia partecipanti al tavolo delle trattative per il riordino delle carriere e le Forze armate non c'è concordanza di intenti, tant'è che dopo ogni riunione emergono proposte diverse e contrasti tra le stesse Amministrazioni. Senza dimenticare che le risorse sono davvero esigue per poter realizzare un riordino delle carriere che possa soddisfare le esigenze di tutti. Ne discende l'assoluta fondatezza del timore che il riordino delle carriere possa subire forti ritardi, ovvero non essere addirittura realizzato nei tempi previsti.

A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione dell'inopportunità di inserire nel riordino delle carriere, un progetto che riguarda tutte le forze di polizia e le forze armate, una questione che è di stretta pertinenza dell'amministrazione penitenziaria. Ciò potrebbe anche ingenerare aspettative da parte di altre Forze di polizia, ovvero delle stesse Forze armate.


Nell'incontro di ieri, pertanto, le scriventi OO.SS. hanno ulteriormente sottolineato la necessità di procedere celermente alla realizzazione del riallineamento, con un "*provvedimento normativo*" (la cui individuazione è rimessa logicamente a codesti Uffici) che assicuri con efficacia il risultato da anni agognato nel più breve tempo possibile. Nello stesso incontro le scriventi OO.SS. hanno anche consegnato all'Amministrazione un progetto che definisce nel merito i contenuti del riallineamento,


atteso che le indicazioni prospettate dall'amministrazione nel documento inoltrato a codesti Uffici nei giorni scorsi, per come trapelate, non soddisfano le esigenze di tutti i funzionari interessati, ma ne penalizzano molti. Inoltre, le stesse indicazioni risentono di considerazioni non proprio rispondenti ai criteri del d.lgs. 334/2000, al quale dovrebbero essere uniformate le carriere dei funzionari della polizia penitenziaria. Al fine di poter meglio illustrare i contenuti del progetto consegnato all'Amministrazione e che alleghiamo alla presente nota chiediamo formalmente un incontro.


Nell'attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti


SAPPE	OSAPP	UIL	SINAPPE	CISL	USPP	CNPP
Capecce	Beneduci	Urso	Santini	Mannone	Moretti	Di Carlo


Le OO.SS.:


SAPPE: 


CISL: 

SINAPPE: 

USPP: 

FSA-CNPP: 

ILPA POL. PEN.: 

OSAPP: 

Equiparazione dei ruoli del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, a norma del comma 973 della legge 28 dicembre 2015 n. 908.

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1986, n. 400;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 973;

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto il Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78";

Visto il Decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato";

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Equiparazione dei ruoli del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato.

TITOLO I

ARTICOLAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 1

Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria

1. La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.
2. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
 - commissario capo penitenziario;
 - vice questore aggiunto penitenziario.

3. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - primo dirigente;
 - dirigente superiore.
4. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 2

Promozione a vice questore aggiunto penitenziario

1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3

Nomina a primo dirigente e concorso per la nomina a primo dirigente

1. Per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria si applica l'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel limite dei posti disponibili.
2. Per il concorso per la nomina a primo dirigente si applica l'articolo 8 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Art. 4

Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

TITOLO II
ARTICOLAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 5

Ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria

1. Il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, è articolato nelle seguenti qualifiche:

- vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale;
- commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale;
- vice questore aggiunto penitenziario del ruolo direttivo speciale.

2. I funzionari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 6

Promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale

1. La promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7

Promozione a vice questore aggiunto penitenziario del ruolo direttivo speciale

1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art.8

Norma di rinvio

1. Al personale del ruolo direttivo speciale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui al Titolo I del presente decreto.

TITOLO III
ARTICOLAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DIRETTIVO DEGLI
ORCHESTRALI E DEL RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

Art. 9

Inquadramento del maestro direttore e del maestro vice direttore della
Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria

1. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 sono inquadrati nel ruolo direttivo ordinario e nei loro confronti si applicano le disposizioni del Titolo I del presente decreto.

Art. 10

Ruoli dei Direttori tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria

1. I ruoli dei Direttori tecnici del Corpo si articolano nelle seguenti qualifiche:

Direttore tecnico (limitatamente alla frequenza del corso);

Direttore tecnico principale;

Direttore tecnico capo.

Art. 11

Promozione a Direttore tecnico capo

1. La promozione alla qualifica di Direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di Direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12

Inquadramenti del personale del ruolo direttivo ordinario

1. Il personale del ruolo direttivo ordinario di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato come segue:

a) i funzionari con qualifica di commissario capo penitenziario alla data di entrata in vigore del presente decreto, immessi in ruolo in data 26 settembre 2005 sono inquadrati, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 26 marzo 2011, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario del medesimo ruolo;

b) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore del presente decreto, immessi in ruolo in data 26 settembre 2005, sono inquadrati, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 26 marzo 2011, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario, con posizione in ruolo successiva all'ultimo dei funzionari di cui al punto a) del presente articolo;

c) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore del presente decreto, immessi in ruolo in data 22 febbraio 2010, sono inquadrati, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 22 agosto 2015, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario;

d) i funzionari con qualifica di vice commissario penitenziario alla data di entrata in vigore del presente decreto, immessi in ruolo in data 28 dicembre 2011, sono inquadrati, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 28 dicembre 2011, nella qualifica di commissario capo penitenziario. I predetti funzionari sono inquadrati nella qualifica di vice questore aggiunto dopo cinque anni e sei mesi di permanenza nella qualifica di commissario capo.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

L'anzianità pregressa maturata nelle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 e dell'articolo 43 ter della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Art. 13

Inquadramenti del personale del ruolo direttivo speciale

1. Il personale del ruolo direttivo speciale di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile, come segue:

a) i funzionari con qualifica di commissario capo penitenziario alla data di entrata in vigore del presente decreto, immessi in ruolo in data 4 settembre 2002, sono inquadrati, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 4 marzo 2014, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario;

b) i funzionari con qualifica di commissario capo penitenziario alla data di entrata in vigore del presente decreto, immessi in ruolo in data 5 novembre 2003, sono inquadrati, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 5 maggio 2015, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario;

c) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore del presente decreto, immesso in ruolo in data 5 novembre 2003, sono inquadrati, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 5 maggio 2015, nella qualifica

di vice questore aggiunto penitenziario, con posizione in ruolo successiva all'ultimo appartenente al ruolo direttivo speciale di cui al punto b) del presente articolo, secondo la graduatoria di provenienza.

d) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore del presente decreto, immessi in ruolo in data 8 maggio 2006, sono inquadrati, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 8 maggio 2012, nella qualifica di commissario capo. I predetti funzionari sono inquadrati nella qualifica di vice questore aggiunto dopo cinque anni e sei mesi di permanenza nella qualifica di commissario capo.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

L'anzianità pregressa maturata nelle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 e dell'articolo 43 ter della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Art. 14

Norme transitorie per il maestro direttore ed il maestro vice direttore della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria

1. Il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, immesso in ruolo in data 21 dicembre 2009, è inquadrato, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 21 giugno 2015 nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.

2. Il maestro vice direttore della banda musicale, immesso in ruolo in data 9 maggio 2012, del Corpo di polizia penitenziaria è inquadrato, con decorrenza economica 1 gennaio 2016 e decorrenza giuridica 9 maggio 2012, nella qualifica di commissario capo penitenziario.

Art. 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dal Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si rinvia al Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 973 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**MODIFICA DELLE TABELLE D) ED E) DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 146/2000 E ADEGUAMENTO ALLA TABELLA 1 DEL
D.LGS. 334/2000**

La tabella D, di cui al decreto legislativo 146/2000, è così modificata:

Dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e del ruolo direttivo ordinario dei commissari del Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 146 del 2000, come novellato dalla legge n. 208 del 28/12/2015

TABELLA D

QUALIFICHE	NUMERO DI POSTI
DIRIGENTI SUPERIORI	4
PRIMI DIRIGENTI	8

VICE QUESTORI AGGIUNTI PENITENZIARI	
COMMISSARI CAPO PENITENZIARI	
COMMISSARI PENITENZIARI limitatamente al corso di formazione	503
TOTALE	515

La tabella E, di cui al decreto legislativo 146/2000, è così modificata:

Dotazioni organiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Decreto Legislativo 146 del 2000, come novellato dalla legge n. 208 del 28/12/2015.

TABELLA E

QUALIFICHE	NUMERO DI POSTI
VICE QUESTORI AGGIUNTI PENITENZIARI	100
COMMISSARI CAPO PENITENZIARI	100
COMMISSARI PENITENZIARI	
VICE COMMISSARI PENITENZIARI limitatamente al corso di formazione	
TOTALE	200

Le OO.SS.:

SAPPE: *[Signature]*

INS Cisl *[Signature]*

SNAPPE *[Signature]*

USPP *[Signature]*

FSA-CNPP *[Signature]*

VILPA POL. PEN. *[Signature]*

OSAPP *[Signature]*